



## **Titolo**

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – ratio - accrescere l'effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti

## **Descrizione**

L'art. 20-bis delle Norme organizzative interne della Federazione-NOIF e l'art. 32, comma 5-bis, del Codice di giustizia sportiva- CGS, sono stati recentemente introdotti al fine di accrescere l'effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche, finalità specificamente indicata nelle premesse del comunicato ufficiale n. 221/A: *"...considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell'ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti..."*.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 55/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Caminiti

## **Riferimenti normativi**

art. 20-bis NOIF; art. 32, comma 5-bis CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0055 CFA del 3 gennaio 2022 (Calcio Foggia 1929 S.r.l. - Nicola Canonico - Maria Assunta Elena Pintus/Procura federale)**